

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 14/04/2021

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

CIRCOLARE N. 32/2021

Scadenza/Adempimento

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Oggetto: Definite le modalità di integrazione delle fatture con BOLLO

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche "senza" IVA di importo superiore ad euro 77,47 sono disciplinate dall'art. 6, DM 17.6.2014 da ultimo modificato dal DM 4.12.2020 (nostra circolare 6/2021), attuativo delle disposizioni previste dall'art. 12-novies, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita".

In attuazione di quanto disposto dal citato DM 4.12.2020, l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 4.2.2021 ha individuato le modalità telematiche con le quali sono effettuate le integrazioni / relative comunicazioni nonché le modalità di consultazione e variazione dei dati a disposizione del cedente / prestatore o dell'intermediario delegato.

ELENCHI PREDISPOSTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il citato Provvedimento prevede che per le fatture elettroniche inviate tramite SdI, l'Agenzia delle Entrate predisponga 2 distinti elenchi:

- il primo, denominato "**Elenco A**", non modificabile, relativo alle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- il secondo, denominato "**Elenco B**", modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI per le operazioni effettuate dall'1.1.2021, che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo pur

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

risultando dovuta sulla base dei criteri soggettivi ed oggettivi generalmente applicabili.

Si precisa che predetti elenchi sono resi disponibili al cedente / prestatore o all'intermediario delegato nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.

MODIFICA DEI DATI PROPOSTI

Come sopra evidenziato il cedente / prestatore o l'intermediario delegato può modificare i dati proposti dall'Agenzia delle Entrate nell'Elenco B, ossia i dati relativi alle fatture elettroniche che risultano senza imposta di bollo per le quali l'Agenzia presuppone la debenza della stessa.

In particolare, se il cedente / prestatore o l'intermediario delegato ritiene che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, lo stesso può spuntare gli estremi della fattura che ritiene erroneamente inserita nell'Elenco B. È altresì prevista la possibilità di integrare l'Elenco B inserendo ex novo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche (non "intercettate" dall'Agenzia delle Entrate) per le quali il cedente / prestatore o l'intermediario delegato si accorge di non aver indicato l'imposta di bollo seppur dovuta.

Le modifiche / integrazioni dell'Elenco B possono essere effettuate:

- ***entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per il primo / terzo / quarto trimestre;***
- ***entro il 10.9 dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre e inviate tramite SdI nel medesimo periodo.***

Non è possibile apportare modifiche dopo aver effettuato il pagamento dell'imposta di bollo.

L'Elenco B può essere modificato più volte entro i predetti termini e l'Agenzia utilizza l'ultima modifica elaborata per calcolare l'importo dell'imposta di bollo da versare.

Dal punto di vista operativo, le modifiche all'Elenco B possono essere effettuate:

- in modalità puntuale, operando direttamente dall'area riservata sulla tabella che riporta l'elenco delle fatture elettroniche selezionate dall'Agenzia;
- in modalità massiva, utilizzando il servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell'Elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche fornite in allegato al Provvedimento in esame.

Come previsto dal citato art. 6 nella formulazione post DM 4.12.2020, il Provvedimento in esame conferma che in assenza di variazioni da parte del cedente / prestatore o dell'intermediario delegato, gli elenchi / dati proposti dall'Agenzia si intendono confermati.

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Il Provvedimento in esame, riprendendo quanto disposto dal citato art. 6, ribadisce che entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento / 20.9 per le fatture emesse nel secondo trimestre, la stessa Agenzia comunica nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture transitate da SdI nel trimestre, sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell'Elenco A e nell'Elenco B eventualmente modificato.

Per il versamento può essere utilizzato il modello F24 ovvero l'apposito servizio messo a disposizione nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia con addebito diretto sul c/c. Scegliendo tale seconda modalità, va obbligatoriamente effettuato il pagamento dell'intero importo determinato dall'Agenzia.

COMUNICAZIONI OMESSO / INSUFFICIENTE / RITARDATO PAGAMENTO

In caso di omissso / insufficiente / ritardato pagamento dell'imposta di bollo rispetto a quanto risulta dovuto in base ai citati Elenchi, l'Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al domicilio digitale registrato nell'elenco INI-PEC.

Il destinatario della comunicazione, anche per il tramite il proprio intermediario, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa:

- può fornire chiarimenti, anche tramite i servizi online dell'Agenzia;

- effettuare il pagamento in base ai dati contenuti nella comunicazione ricevuta.

Decorso tale periodo l'Ufficio procede con l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'importo non versato.

In merito al regime sanzionatorio applicabile si rammenta che:

- con la Risposta di Consulenza giuridica 10.12.2020, n. 14 l'Agenzia ha chiarito che, fermo restando quanto sopra riportato, ai sensi del citato art. 13, la sanzione applicabile è pari:
 - al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
 - al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
 - all'1% giornaliero se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto;

con la possibilità di beneficiare delle riduzioni previste dal ravvedimento sempre che non sia già stata constatata la violazione / inviata la predetta comunicazione;

- **ai sensi dell'art. 1, comma 1108, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, il cedente / prestatore è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.**

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners – Commercialisti